Comune di Taranto

Piano di Interventi di Recupero Territoriale (P.I.R.T.)
dell'area denominata "Isola Amministrativa C"

ai sensi dell'art. 107 delle N.T.A. del P.P.T.R.

Norme Tecniche di Attuazione

(*adeguata ai pareri pervenuti in fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S.*)

Sindaco:

Dr. Rinaldo Melucci

Assessore all'Urbanistica:

Arch. Ubaldo Occhinegro

Dirigente della Direzione Urbanistica-Piano Mobilità:

Arch. Cosimo Netti

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Giuseppe Cito

Ufficio Condono Edilizio:

Geom. Cosimo De Pace

Rag. Concetta Agrusta

Sig. Danilo Tribbia

Progettisti:

Prof. Ing. Pasquale Dal Sasso

Ing. Stefano Dal Sasso

Ing. Umberto Gallo

Data:

Novembre 2020

1 Principi e norme 1

Art.1 Ambito di applicazione del P.I.R.T. e presupposti giuridici 1

Art.2 Finalità del P.I.R.T. 1

Art.3 Definizioni 2

Art.4 Tipi di intervento 4

2 Fabbricati abusivi muniti di istanza di condono edilizio e/o di titolo abilitativo in sanatoria 5

Art.5 Disciplina degli interventi 5

Art.6 Categorie di intervento 5

Art.7 Definizione delle destinazioni d'uso 6

Art.8 Modalità di intervento delle opere di manutenzione 7

Art.9 Abaco delle colorazioni e delle finiture 9

Art.10 Verde privato (*) 10

Art.11 Interventi di demolizione parziale con ricostruzione 10

Art.12 Interventi di demolizione parziale senza ricostruzione 11

Art.13 Interventi di demolizione senza ricostruzione 11

Art.14 Prescrizioni per gli interventi di demolizione e nuova costruzione (*) 11

3 Realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche 12

Art.15 Disciplina degli interventi 12

Art.16 Urbanizzazioni primarie 12

Art.17 Interventi sulla rete stradale 12

Art.18 Rete idrica 13

Art.19 Rete elettrica e della pubblica illuminazione 13

Art.20 Rete fogna nera 13

Art.21 Rete fogna bianca 13

Art.22 Urbanizzazioni secondarie 14

Art.23 Aree per parcheggi 14

Art.24 Aree per attrezzature di interesse comune 15

Art.25 Verde pubblico 15

Art.26 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale 16

Art.27 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (*) 17

4 Adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) 18

4.1 Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti del P.P.T.R. 18

Art.28 Generalità 18

Art.29 Beni paesaggistici ed ulteriori contesti 18

Art.30 Disposizioni normative 20

Art.31 Suddivisione in strutture e componenti 21

4.2 Struttura idro-geo-morfologica 22

Art.32 Componenti idrologiche 22

Art.33 Indirizzi per le componenti idrologiche 22

Art.34 Prescrizioni per i “Territori costieri” e i “Territori contermini ai laghi” 23

Art.35 Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” .. 26

Art.36 Componenti geomorfologiche 29

Art.37 Indirizzi per le componenti geomorfologiche 29

Art.38 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “Geositi” e i “Cordoni dunari” 29

4.3 Struttura ecositemica e ambientale 31

Art.39 Componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico 31

Art.40 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali 31

Art.41 Prescrizioni per “Boschi” 33

Art.42 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei boschi 36

Art.43 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Prati e pascoli naturali” e “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” 38

4.4 Struttura antropica e storico-culturale 40

Art.44 Componenti culturali e insediative 40

Art.45 Indirizzi per le componenti culturali e insediative 40

Art.46 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico 41

Art.47 Componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico 42

Art.48 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi 42

Art.49 Direttive per le componenti dei valori percettivi 43

Art.50 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi 43

5 Adeguamento al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’AdB Puglia (*) 46

Art.51 Definizioni (*) 46

Art.52 Disposizioni generali assetto idraulico (*) 48

Art.53 Interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica (*) 49

Art.54 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali (*) 50

Art.55 AP: interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (*) 52

Art.56 MP: interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (*) 53

Art.57 BP: interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (*) 55

Art.58 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale (*) 55

Art.59 Disposizioni generali assetto geomorfologico (*) 56

Art.60 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica (*) 57

Art.61 PG3: interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (*) 58

Art.62 PG2: interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (*) 59

Art.63 PG1: aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (*) 60

Art.64 Compatibilità con il P.A.I. degli interventi previsti dal P.I.R.T. (*) 60

6 Linee guida per l'individuazione degli interventi per le coste basse pugliesi (*) 61

Art.65 Riferimenti normativi (*) 61

Art.66 interventi di mitigazione proposti (*) 61

7 Attuazione del P.I.R.T. 62

Art.67 Modalità di attuazione 62

Art.68 Procedure per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria 62

Art.69 Validità delle norme 63

ELENCO ELABORATI

Elaborati descrittivi		
1	Relazione generale	-
2	Norme tecniche di attuazione	-
3	Quadro economico e finanziario	-
4	Elenco catastale delle proprietà e quote millesimali	-
5	Elenco delle pratiche di condono edilizio	-
6	Scansioni delle pratiche di condono edilizio	-
7	Relazione di compatibilità paesaggistica	-
8	Relazione di coerenza con il P.A.I.	-

Elaborati grafici		Scala
1	Inquadramento territoriale	1:2.000
2	Perimetrazione dell'intervento su cartografia aerofotogrammetrica	1:2.000
3	Perimetrazione dell'intervento su cartografia catastale	1:2.000
4	Perimetrazione dell'intervento su P.R.G. vigente	1:2.000
5	Assetto planovolumetrico generale di progetto	1:2.000
6	Individuazione delle U.M.I. e delle aree da assoggettare ad esproprio	1:2.000
7	Schema generale delle urbanizzazioni primarie e secondarie	1:2.000
8	Schema della pubblica illuminazione e della rete elettrica	1:2.000
9	Schema della rete idrica e della rete fognaria	1:2.000
10	Schema della rete viaria e dei parcheggi	1:2.000
11	Profili altimetrici	1:2.000
12	Progetto delle opere di mitigazione e compensazione	1:2.000
13	Interferenza delle opere di urbanizzazione con il P.P.T.R.	1:2.000
14	Coerenza delle opere di mitigazione e compensazione con il P.P.T.R.	1:2.000

Note:

Gli articoli indicati con (*) sono stati aggiunti e/o modificati in seguito ai pareri pervenuti in fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S.:

- Nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Protocollo Partenza n. 15454/2020 del 10/08/2020;
- Nota dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) Id 2020_050 Co.Ge.: VAS_001a del 17/08/2020.

1 Principi e norme

Art.1 Ambito di applicazione del P.I.R.T. e presupposti giuridici

1. Le norme del Piano di Intervento di Recupero Territoriale (P.I.R.T). si applicano a tutti gli immobili ricadenti all'interno della perimetrazione del P.I.R.T. medesimo.

2. Le Norme Tecniche di Attuazione, riferite agli interventi edilizi, riguardano gli immobili per cui è stata formulata istanza di condono edilizio, nei termini previsti dalle N.T.A. del P.U.T.T./P e confermate dalle N.T.A. del P.P.T.R., allegate al presente P.I.R.T., documentazione reperita presso l'U.T.C. del Comune di Taranto.

3. Le stesse N.T.A., inoltre, si applicano a tutti quegli immobili, non identificati nei grafici del P.I.R.T., che potranno dimostrare l'ubicazione precisa dell'intervento abusivo e copia dell'avvenuta regolare istanza di condono edilizio nei termini di legge.

4. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione si applicano esclusivamente sulle aree, individuate negli elaborati scritto-grafici, oggetto del presente P.I.R.T., di cui all'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Art.2 Finalità del P.I.R.T.

1. Il P.I.R.T. ha la finalità di procedere al necessario recupero paesistico-ambientale delle aree interessate da fenomeni di abusivismo edilizio mediante la realizzazione di interventi di compensazione e mitigazione degli impatti esistenti che consentano il mantenimento ovvero la sanatoria degli interventi edilizi non autorizzati presenti a tutt'oggi nell'ambito oggetto di P.I.R.T. ancorché non definitivamente sanati in considerazione delle disposizioni normative delle L.L.R.R. n. 56/80 e n. 30/90 ma comunque rientranti nei limiti temporali fissati dalla L. n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La proposta progettuale, di cui le presenti norme fanno parte integrante e sostanziale, risulta redatta in conformità ai contenuti, agli elaborati, ed alle procedure di cui all'art. 7.08 ed all'allegato A2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, confermato dall'art. 107 delle N.T.A. del P.P.T.R.

3. Il P.I.R.T. costituisce elaborazione progettuale di livello esecutivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 della L.R. n. 56/80 e segue le procedure della variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80.

Art.3 Definizioni

Attrezzature di interesse comune (Aic): sono costituite dalle aree pubbliche destinate a ospitare attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi ed altre, ai sensi dell'art 3, co. 2, lett. b) del D.M. 2/4/1968 n.1444.

Detrattori: per detrattori si intendono tutte le attività e/o manufatti e/o gli elementi architettonici e/o strutturali che per posizionamento, per caratteristiche dimensionali, per materiali, per forma, per colorazione risultano impropri ovvero dissonanti con il contesto paesaggistico di riferimento.

Distanza dal confine (Dc) [m]: la distanza di un fabbricato dal confine è rappresentata dal distacco intercorrente tra il fabbricato e la linea di confine del lotto.

Distanza dalla strada (Ds) [m]: a distanza di un fabbricato dalla strada è rappresentata dal minimo distacco intercorrente tra il fabbricato ed il ciglio stradale più vicino. Nel computo delle distanze non si è tenuto conto dei balconi a sbalzo aggettanti rispetto alle pareti perimetrali dell'edificio, del marcapiano e di tutti gli sporti in genere con funzione semplicemente architettonica o ornamentale che fuoriescano per un massimo di cm 30 dalle pareti perimetrali dell'edificio.

Distanza tra fabbricati (Df) [m]: la distanza tra i fabbricati è rappresentata dal minimo distacco intercorrente tra le rispettive fronti opposte.

Indice di fabbricabilità fondiaria (Iff) mc/mq): l'indice di fabbricabilità fondiaria è espresso dal rapporto tra i mc. che sviluppa la volumetria edificabile consentita ed i mq della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Indice di fabbricabilità territoriale (Ift) [mc/mq]: l'indice di fabbricabilità territoriale è espresso dal rapporto tra i metri cubi (mc) che sviluppa la volumetria edificabile consentita ed i metri quadrati (mq) della superficie territoriale interessata dall'intervento.

Indice di piantumazione (Ip): l'indice di piantumazione rappresenta il numero di alberi che debbono essere messi a dimora sulla superficie libera.

Opere di bonifica: sono le opere da realizzare nelle aree occupate da fabbricati non più sanabili. La bonifica consisterà, dopo la demolizione e il trasporto dei materiali edili di risulta alle discariche per inerti, nella rimodellazione del piano campagna.

Opere di compensazione: sono costituite da tutti quegli interventi non strettamente collegati con le opere abusive, che vengono realizzati a titolo di "compensazione" ambientale degli impatti irreversibili già rivenienti

dalla azione antropica esercitata sulle varie componenti paesistico-ambientali caratterizzanti l'ambito di riferimento.

Opere di mitigazione: sono costituite da tutti quegli interventi direttamente correlati alle opere abusive, finalizzati alla mitigazione degli impatti irreversibili rivenienti dall'azione antropica esercitata sulle varie componenti paesistico-ambientali caratterizzanti l'ambito di riferimento.

Parcheggi privati (P): sono costituiti dagli spazi privati prescritti a tal fine dalla L. n. 765 del 6/8/1967 e dalla L. n. 122 del 24/3/1989.

Parcheggi pubblici (Pp): sono costituiti dalle aree pubbliche destinate alla sosta dei veicoli ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. d) del D.M. 02/04/68 n. 1444.

Rapporto di copertura (Rc): esprime la percentuale di superficie coperta da un fabbricato rispetto alla superficie fondiaria del lotto su cui insiste il fabbricato stesso.

Superficie fondiaria (Sf) [mq]: la superficie fondiaria è una porzione di terreno misurata al netto di tutte le aree di pubblica utilità e comunque destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In essa pertanto sono compresi quegli spazi destinati esclusivamente ad uso privato (strade private, giardini privati, parcheggi privati, ecc..) inseriti all'interno del singolo lotto edificatorio.

Nel caso del presente P.I.R.T. coincide con la superficie territoriale al netto della viabilità e delle aree per attrezzature pubbliche e di quelle da cedere al Comune e per la realizzazione di opere di mitigazione.

Superficie territoriale (St) [mq]: la superficie territoriale è una porzione di territorio comprendente un'area di piano omogenea per tipo di zona, misurata nella sua interezza, e che include, il non edificato, le infrastrutture e le eventuali aree per attrezzature pubbliche.

Nel caso del presente P.I.R.T. coincide con la perimetrazione dello stesso.

Tipologia edilizia: per tipologia edilizia si intende sia un'edificazione ripetuta sia l'organizzazione e la distribuzione degli spazi interni che si presenta su schemi tipologici ripetuti.

Unità minima di intervento (U.M.I.): per unità minima di intervento si intende quel settore che costituisce la minima superficie attraverso cui si attua l' intervento. Per gli interventi volti alla richiesta di concessione in sanatoria l'U.M.I. corrisponde alla singola unità immobiliare interessata dall'intervento.

Per la progettazione e relativa realizzazione delle opere di compensazione e mitigazione previste dal presente P.I.R.T., la U.M.I. coincide sempre con la singola tipologia d'intervento.

Verde pubblico attrezzato (Vpa): corrisponde alle aree pubbliche destinate a parco e ad ospitare attrezzature per lo sport e per il gioco ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. c) del D.M. 02/04/68 n. 1444.

Art.4 Tipi di intervento

1. I tipi di intervento che il P.I.R.T. prevede sono principalmente finalizzati alla realizzazione di interventi di recupero paesistico-ambientale mediante la realizzazione di opere di compensazione e mitigazione degli impatti esistenti rivenienti dall'azione antropica di trasformazione del contesto paesaggistico originario.

2. Sono previsti altresì interventi di manutenzione e ristrutturazione, riguardanti i manufatti non autorizzati esistenti (da confermare con concessione in sanatoria) finalizzati al miglioramento del loro inserimento nel contesto paesistico (attraverso l'eliminazione dei detrattori).

3. In particolare la presente normativa si articola in :

1) disciplina dei fabbricati abusivi muniti di istanza di condono edilizio e/o di titolo abilitativo in sanatoria;
2) disciplina degli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche.

2 Fabbricati abusivi muniti di istanza di condono edilizio e/o di titolo abilitativo in sanatoria

Art.5 Disciplina degli interventi

1. Il presente articolo individua e disciplina gli interventi relativi ai manufatti esistenti:

- non autorizzati muniti di istanza di condono edilizio, da confermare con titolo abilitativo in sanatoria;
- muniti di titolo abilitativo in sanatoria già rilasciato.

2. Per detti manufatti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e consolidamento statico.

3. Sono consentiti altresì, anche interventi di ristrutturazione edilizia senza integrazione volumetrica aggiuntiva.

4. Per tutti gli interventi consentiti, secondo le definizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., è prescritta l'eliminazione degli elementi architettonici detrattori.

Art.6 Categorie di intervento

1. Le categorie di intervento edilizio – urbanistico sono le seguenti:

a) **Manutenzione Ordinaria** (**MO**): ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) **Manutenzione Straordinaria** (**MS**): ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

c) **Ristrutturazione edilizia** (**R**): ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che

possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

2. La definizione degli interventi di cui al comma precedente ha carattere ricognitivo. Nel caso in cui l'intervento richiesto non rientri in alcuna delle ipotesi previste si farà riferimento alla tipologia maggiormente assimilabile, nel rispetto delle definizioni legislative del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

Art.7 Definizione delle destinazioni d'uso

1. Per destinazione d'uso di previsione si intende il complesso delle funzioni previste ed ammesse per un insieme di edifici singoli, complessi immobiliari o parti di esso.

2. La destinazione d'uso attuale individua la funzione cui, in maniera prevalente o esclusiva, è attualmente riservato un insieme di edifici singoli, complessi immobiliari o parti di esso.

3. La destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile, come risultante dal titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all'accatastamento.

4. Il cambio di destinazione d'uso è soggetto al regime normativo vigente.

5. Qualora il cambio di destinazione d'uso comporti un aumento della quantità di parcheggi prevista per ciascuna destinazione d'uso, esso è subordinato al reperimento dei parcheggi stabiliti dalla normativa di riferimento per la nuova destinazione; se il cambio di destinazione interessa una superficie inferiore ai 200 mq è ammessa la monetizzazione dei parcheggi pubblici e non è richiesto l'incremento di quelli privati.

6. Le destinazioni d'uso previste dal P.I.R.T. sono articolate in classi funzionali principali, ai sensi dell'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 4 della L.R. 48/2017, ed nelle seguenti sottoclassi:

a) residenziale;

b) turistico-ricettiva (ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 – "Codice del Turismo");

c) produttiva e direzionale;

d) commerciale;

e) rurale.

7. Costituiscono mutamenti della destinazione d'uso rilevanti le forme di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale tra quelle sopra indicate, ancorché non accompagnate dall'esecuzione di opere edilizie.

8. I mutamenti di destinazione d'uso rilevanti di cui al comma 6, con o senza opere, sono realizzati mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, a seconda della tipologia dell'intervento edilizio al quale è connesso il mutamento della destinazione d'uso. Gli interventi che prevedono una diversa destinazione d'uso tra quelle riconducibili alla medesima categoria funzionale sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività.

9. I mutamenti di destinazione d'uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e degli usi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

Art.8 Modalità di intervento delle opere di manutenzione

1. Aperture: è consentita la realizzazione di nuove aperture in funzione di variazioni interne coerentemente con le aperture esistenti.

2. Coperture: le coperture piane e a falda inclinata, ove in stato di completo dissesto statico e pericolo di crollo, possono essere sostituite mantenendone le caratteristiche dimensionali e formali originarie.

3. Impianti: gli impianti interni ai fabbricati dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente in materia ed in modo da non determinare applicazioni all'esterno sui prospetti principali.

4. Infissi esterni: gli infissi esterni e i sistemi di oscuramento potranno essere ripristinati o sostituiti con tipologia e materiali conformi alle indicazioni contenute nell'abaco delle colorazioni e delle finiture, anche se

con diversa essenza lignea; portoncini e portoni di capo-scala potranno essere in legno o in ferro rivestiti; sono ammessi, per ragioni di sicurezza, grate e cancellate in ferro verniciate nei colori prescritti nell' abaco delle colorazioni e delle finiture.

5. Intonaci esterni: gli interventi sugli intonaci dovranno essere eseguiti estendendo le intonacature stesse in maniera uniforme, nello strato di finitura e nella tinta, all'intero prospetto dell'immobile.

6. Mensole dei balconi: il ripristino o la sostituzione dovranno essere improntate alla massima essenzialità formale.

7. Murature: le murature dovranno essere realizzate con materiali tradizionali; il consolidamento delle murature portanti avverrà normalmente tramite opportune iniezioni di cemento a resistenza con inserimento di trefoli in acciaio o altre armature, ovvero tramite cuciture e tiranti.

8. Murature di tompagno: gli interventi sulle murature di tompagno dovranno tendere alla rimozione di rivestimenti vari e altro materiale aggiuntivo, nonché di condutture e tubazioni sovrapposte, tramite operazioni di interramento dei cavi, ove possibile, ovvero di inserimento entro tracce apposite o sottotraccia; i pluviali, ove possibile, saranno rimossi compatibilmente con la possibilità di rifacimento del sistema di sgrondo delle acque meteoriche; è esclusa la possibilità di lasciare "a vista" la pietra del paramento esterno.

9. Pavimentazione esterna: la sostituzione delle pavimentazioni dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nell'abaco delle colorazioni e delle finiture.

10. Recinzioni: tutte le recinzioni dovranno essere realizzate con muretti a secco o muretto basso con sovrastanti elementi lineari in ferro o in legno improntati alla massima semplicità formali o semplici elementi in muratura a secco o intonacata, il tutto nei colori previsti nell'abaco delle colorazioni e delle finiture.

11. Ringhiere e opere in ferro: tutte le ringhiere e le opere in ferro dovranno essere realizzate con elementi improntati alla massima semplicità formale (sezioni quadrate, elementi verticali, colori bianco, verde, testo di moro) conformandole alle colorazione degli infissi esistenti.;

12. Solai: tutti i solai, di ogni tipo e materiale, accertata la pessima condizione statica, possono essere sostituiti con nuove strutture orizzontali nei tipi che la tecnologia moderna fornisce; rispettando tuttavia le caratteristiche morfologiche e le quote di imposta.

13. Tinteggiature e verniciature: il colore delle superfici intonacate dovranno essere eseguite a latte di calce data a pennello o a spruzzo, ovvero mediante intonaci cementizi colorati in pasta, secondo le indicazioni dell'

abaco delle colorazioni e delle finiture; la verniciatura degli infissi in legno e degli elementi in ferro dovrà rispettare le indicazioni del citato abaco delle colorazioni e delle finiture.

14. Tramezzature: all'interno degli edifici, compatibilmente con la categoria dell'intervento previsto, possono essere realizzate nuove tramezzature che consentano distribuzioni più funzionali.

Art.9 Abaco delle colorazioni e delle finiture

1. La tinteggiatura degli intonaci sarà eseguita:

a) mediante tonachino di finitura colorato in pasta (tipo "terranova"), nel colore bianco "calce";

b) mediante tinteggiatura su tonachino cementizio fratazzato fino e\o lisciato, a "latte di calce" nella tonalità "naturale", prevalentemente negli interni su prospetti secondari e su corti interne, su tipologie minori ed edifici a 1 o 2 piani fuori terra.

2. Per il ripristino o la sostituzione degli infissi si interverrà secondo uno dei sottoelencati accostamenti:

a) in legno:

- persiane o scuretti verniciati di colore verde (tonalità "erba" o "smeraldo" o "muschio") con serramenti a vetri colore naturale ("flatting") o verniciati di bianco;
- persiane o scuretti colore naturale con serramenti a vetri dello stesso colore;
- porte, portoncini e portoni colore naturale o verniciati color marrone (tonalità "testa di moro", "noce", "tabacco");

b) in P.V.C.:

- persiane o scuretti colore bianco (tonalità "avorio"), verde (tonalità "muschio"), marrone (tonalità "tabacco", "noce", "douglas") con serramenti a vetri dello stesso colore;

c) in ferro o alluminio preverniciato a fuoco:

- persiane o scuretti colore marrone (tonalità "testa di moro), verde (tonalità "muschio"), bianco (tonalità "avorio") con serramenti a vetri dello stesso colore;
- persiane o scuretti in legno con serramenti a vetri a struttura metallica rivestita di legno.

3. Per quanto riguarda i comignoli sono ammessi terminali in ferro verniciati di bianco, o in rame, o in pietra naturale; ogni altro materiale dovrà essere mascherato entro un apposito cassonetto in muratura intonacato e tinteggiato a calcina.

4. Sono assolutamente vietate le tubazioni in plastica di colore rosso; le canalette e i discendenti pluviali a vista dovranno essere in rame o in scossalina metallica verniciata di bianco su pareti a calcina, ovvero verniciate in tinta come il paramento murario in ogni altro caso dovranno preferibilmente essere incassate sottotraccia ovvero verniciate in tinta con il colore della muratura su cui si appoggiano (colore principale).

5. Le ringhiere, le inferriate e le opere in ferro e in ghisa in genere, ove non realizzate in acciaio o ferro fucinato, possono essere verniciate nei colori: bianco, testa di moro (tonalità “antracite” o “cemento), verde; i colori bianco e verde sono ammessi nelle tonalità degli infissi e sono prescritti dove gli infissi hanno tali colori.

6. Per nuove pavimentazioni esterne nonché per la sostituzione delle pavimentazioni esistenti sono ammessi materiali dalle caratteristiche di seguito riportate:

- pietra locale;
- rivestimento ceramico anti sdrucciolo e antigelivo di colore grigio o color sabbia;
- pavimento autobloccante di colore sabbia o grigio;
- prato armato carrabile.

Art.10 Verde privato (*)

1. Il presente articolo individua e disciplina gli interventi relativi al verde privato esistente e di nuova realizzazione.

2. Per il verde privato esistente è prevista unicamente la manutenzione e la conservazione del verde esistente. Potranno essere rimossi unicamente gli elementi che implicano pericolo per la pubblica sicurezza.

3. Le specie alloctone vanno eliminate per evitare fenomeni di inquinamento vegetazionale in modo da preservare la consistenza degli habitat di interesse naturalistico ed aumentare la connettività ecologica degli stessi.

4. Per gli interventi di nuova realizzazione si prescrive l’utilizzo esclusivo di specie autoctone.

Art.11 Interventi di demolizione parziale con ricostruzione

1. La presente norma si applica agli edifici che risultano parzialmente in contrasto con il paesaggio, ma che possono essere resi compatibili con interventi di parziali demolizioni e ricostruzione per una volumetria mai eccedente rispetto a quella demolita.

2. Per tale tipologie di intervento è prevista la redazione di un progetto unitario che contempli la demolizione della porzione del manufatto che risulta non compatibile con il contesto paesaggistico.

3. È inoltre applicabile, laddove ne sussistano i presupposti ,per ristabilire le distanze minime tra fabbricati imposte sia dalle norme urbanistiche sia dalla legge antisismica.

Art.12 Interventi di demolizione parziale senza ricostruzione

1. Il presente articolo disciplina gli interventi di volumi che possono essere resi compatibili con il paesaggio con interventi di parziale demolizioni.

2. Per tale tipologie di intervento è prevista la redazione di un progetto unitario che contempli la demolizione della porzione del manufatto che risulta non compatibile con il contesto paesaggistico.

3. È inoltre applicabile, laddove ne sussistano i presupposti ,per ristabilire le distanze minime tra fabbricati imposte sia dalle norme urbanistiche sia dalla legge antisismica.

Art.13 Interventi di demolizione senza ricostruzione

1. Il presente articolo disciplina gli interventi relativi ai volumi realizzati in assenza di titolo abilitativo e privi di istanza di condono, ricadenti in aree di particolare sensibilità ambientale e paesaggistica ovvero soggette ad interventi di riqualificazione dal presente P.I.R.T.

2. Per gli edifici aventi le predette caratteristiche si dovrà procedere alla demolizione dei manufatti con conseguente bonifica delle aree di sedime e sistemazione delle stesse coerentemente con l'ambiente circostante.

Art.14 Prescrizioni per gli interventi di demolizione e nuova costruzione (*)

1. Preventivamente all'esecuzione dei lavori deve essere stimata la quantità dei materiali da scavo per la realizzazione di nuove opere, nonché la quantità di rifiuti prodotti, anche in considerazione degli interventi di demolizione dell'edificato non sanabile.

2. Preventivamente all'esecuzione dei lavori, per quanto riguarda la componente biodiversità, devono essere considerati gli impatti connessi, in fase di cantiere, al rumore e alle polveri prodotte durante le attività di demolizione e nuova costruzione, individuando al contempo le relative misure di mitigazione.

3 Realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche

Art.15 Disciplina degli interventi

1. Le aree di uso pubblico, individuate negli elaborati grafici allegati al P.I.R.T., sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e di attrezzatture pubbliche al servizio dell'insediamento residenziale ricadente all'interno dell'ambito del P.I.R.T.

2. Le aree necessarie alla realizzazione delle predette opere devono essere cedute dai privati proprietari dei suoli oppure acquisite dal Comune.

3. Il P.I.R.T. prevede la realizzazione di.

- urbanizzazioni primarie;
- urbanizzazioni secondarie;
- interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

Art.16 Urbanizzazioni primarie

1. Le opere di urbanizzazione primaria previste dal P.I.R.T. consistono in:

- interventi sulla rete stradale;
- interventi sulla rete idrica;
- interventi sulla rete elettrica
- interventi sulla rete della pubblica illuminazione;
- interventi sulla rete della fogna nera;
- interventi sulla rete della fogna bianca.

Art.17 Interventi sulla rete stradale

1. Il P.I.R.T. si propone di decongestionare la fascia costiera, nel periodo estivo, attraverso la creazione di una rete di infrastrutture lineari (pista ciclopedonale) e servizi (parcheggi di scambio in corrispondenza di ciascun nucleo edilizio, attivazione del servizio di bus elettrico). Lungo il bordo della strada litoranea SP122 è prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi arbustivi o spartitraffico. Il parcheggio lungo la litoranea sarà inibito e verranno attuati sistemi di moderazione del traffico.

2. Andranno preservati gli accessi alla fascia litoranea, diramazioni della SP122, mediante l'inibizione al traffico ed al parcheggio e mediante la sostituzione della pavimentazione stradale con materiali non impermeabili.

3. Per quanto riguarda la rete secondaria gli interventi saranno tesi principalmente alla sola manutenzione della pavimentazione stradale.

4. L'intervento più consistente riguarda invece la realizzazione di un nuovo tronco stradale, diramazione di via Monticello, per raggiungere la fascia più occidentale di edificato dell'ambito IX.2, oggi raggiungibile unicamente da due sentieri carrabili ricavati nella duna posta a monte della SP122. Gli stessi sentieri andranno chiusi ed inibiti al traffico veicolare per consentire la rigenerazione della vegetazione dunale.

Art.18 Rete idrica

1. Il P.I.R.T. prevede la realizzazione di un tronco principale lungo la strada litoranea SP122, alimentato dalla rete esistente in territorio di Pulsano, nonché una rete di distribuzione a servizio di tutto l'insediamento.

Art.19 Rete elettrica e della pubblica illuminazione

1. Il P.I.R.T. propone l'interramento della linea elettrica esistente onde mitigare gli impatti paesaggistici.

2. Il P.I.R.T. prevede il completamento della rete della pubblica illuminazione, lungo la strada litoranea SP122, nel tratto corrispondente all'ambito IX, ed all'interno dei singoli nuclei edilizi, nonché l'adeguamento degli apparecchi di illuminazione esistenti alla Legge Regionale 15/2005 *"Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico"*.

Art.20 Rete fogna nera

1. Il P.I.R.T. prevede la creazione ex novo della rete della fogna nera che andrà opportunamente dimensionata, anche in considerazione della distanza dal recapito finale (in territorio di Pulsano) e delle condizioni orografiche geomorfologiche dell'ambito di intervento, prevedendo eventualmente uno o più impianti di sollevamento.

Art.21 Rete fogna bianca

1. Il P.I.R.T. prevede la regolamentazione dei deflussi superficiali da attuarsi con la realizzazione di una adeguata rete di raccolta e smaltimento delle acque di pioggia.

Art.22 Urbanizzazioni secondarie

1. Il D.M. 1444/68 prevede per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

2. Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

- mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
- mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ;
- mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

3. Il P.I.R.T. individua prioritariamente le aree da destinare a standard in corrispondenza delle aree attualmente occupate da opere eseguite in difformità o in assenza di titolo abilitativo e prive di istanza di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e della L. 724/94 e pertanto non sanabili ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. Tali aree saranno sottoposte a procedure di esproprio.

4. La destinazione delle singole aree è vincolante per quanto attiene le aree destinate a verde pubblico e a parcheggi; per le aree per attrezzature di interesse comune e le aree per l’istruzione, fermo restando il vincolo di destinazione d’uso pubblico, l’Amministrazione Comunale può variare la distribuzione delle singole attrezzature previste dal P.I.R.T. a seguito di progetti di fattibilità tecnico-economica o di sopraggiunte esigenze.

Art.23 Aree per parcheggi

1. Sono state individuate n. 5 aree da destinare a parcheggio pubblico, una per ciascun nucleo edilizio abusivo, per un’estensione complessiva pari a 4.503 mq, superiore a quella teorica precedentemente calcolata (pari a 2.161 mq) prevista dal D.M. 1444/68, per far fronte anche a una quota parte della dotazione richiesta dall’art. 2 della Legge n. 122/89 per parcheggio privato. Si ricorda a tal proposito che la maggior parte delle costruzioni è già dotata di spazi per il parcheggio (aree scoperte e garage).

2. Le aree a parcheggio sono state individuate in prossimità della strada litoranea SP122 ed in prossimità delle aree per attrezzature di interesse comune. Le aree a parcheggio sono da intendersi anche come aree di scambio a disposizione dell'utenza turistica che potrà parcheggiare la propria auto e usufruire del servizio di bus navetta elettrico o del servizio di bike sharing per raggiungere le spiagge.

3. Le predette aree a parcheggio saranno altresì dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina; quanto sopra anche alfine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, dai luoghi a maggiore fruizione visiva. Per la pavimentazione delle aree a parcheggio individuate andranno utilizzati materiali drenanti, evitando così la impermeabilizzazione dei suoli.

Art.24 Aree per attrezzature di interesse comune

Sono state poi individuate n. 4 aree per attrezzature di interesse comune, una per ciascun nucleo edilizio abusivo, per un'estensione complessiva pari a 5.318 mq, superiore a quella teorica precedentemente calcolata (pari a 1.729 mq) prevista dal D.M. 1444/68, al fine di assorbire anche la quota relativa alle attrezzature scolastiche, non utili per un insediamento costituito interamente da seconde case. Le quattro aree sono state dislocate lungo la strada litoranea SP122.

All'interno di tali aree potranno essere concentrati i seguenti servizi:

- educazione, cultura, spettacolo e svago;
- sanità, assistenza e previdenza;
- religione e culto;
- accesso ai beni di consumo;
- attività comunitarie e associative;
- servizi alla balneazione.

Art.25 Verde pubblico

1. La dotazione di verde pubblico è stata abbondantemente sovradimensionata rispetto alla quota prevista dal D.M. 1444/68 (ben 33.332 mq contro i 7.779 mq teorici) al fine non solo di soddisfare il fabbisogno di aree verdi attrezzate e aree sport ma anche di perseguire il più ambizioso obiettivo di riqualificazione paesaggistica ed ambientale, declinato attraverso interventi di manutenzione e ricostituzione degli habitat ivi presenti ("Cespuglieti a sclerofille delle dune" e "Garighe e macchie mesomediterranee calcicole") nell'ambito programma di interventi di mitigazione e compensazione ambientale esteso a tutta la fascia costiera.

2. Il P.I.R.T. prevede quattro tipologie di interventi:

- verde attrezzato;
- manutenzione e azioni volte alla ricostituzione dell'habitat;
- rinaturalizzazione di aree compromesse dall'edificazione abusiva;
- verde di cortina;

3. Il P.I.R.T. ha inteso contenere le aree da attrezzare a verde e sport più predisposte all'obsolescenza e bisognose di manutenzione, specie in un contesto isolato e disgiunto dal corpo principale del Comune di Taranto e popolato nei soli mesi estivi, prediligendo interventi mirati alla ricostituzione degli habitat.

Nelle aree di sedime dei fabbricati oggetto di demolizione verranno eseguite opere di rinaturalizzazione della duna unitamente al recupero vegetazionale.

4. Il verde di cortina consiste nella formazione di barriere arboree della flora locale come mitigazione dell'impatto visivo dei manufatti abusivi esistenti.

Art.26 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale

1. Il P.I.R.T. si propone di intervenire in maniera unitaria sull'intera fascia costiera compresa tra i due ambiti di cui si compone il Piano, intervenendo anche su aree non strettamente ricomprese nell'ambito di intervento.

2. Il P.I.R.T. nello specifico prevede:

1) interventi di manutenzione e ricostituzione degli habitat ivi presenti ("Cespuglieti a sclerofille delle dune" e "Garighe e macchie mesomediterranee calcicole");
2) regolamentazione degli accessi;
3) mitigazione degli impatti antropici e aumento della biodiversità delle aree retrodunali mediante posa in opera di staccionate;
4) chiusura dei varchi e delle piste esistenti ed eliminazione di elementi artificiali detrattori dell'area per favorire l'avvio di dinamiche di spontaneizzazione della vegetazione esistente, che potrà evolversi spontaneamente in assenza di disturbi da calpestio;
5) creazione di una greenway litoranea: creazione di un percorso ciclopedonale litoraneo lungo il "bordo" della strada litoranea SP122 con pavimentazione drenante (es. ghiaietto stabilizzato di colorazione neutra);

6) attivazione del servizio di bus navetta elettrico che osserverà fermate in corrispondenza delle quattro aree a parcheggio individuate.

Art.27 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (*)

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto degli obiettivi individuati dal P.I.R.T., l'Amministrazione Comunale assicurerà il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale ed il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. In ossequio ai predetti C.A.M. bisognerà prevedere la redazione di un "bilancio materico" relativo ai materiali impiegati per la realizzazione delle opere, che specifichi e misuri le risorse in ingresso e uscita dal sistema, indicando la presunta destinazione dei materiali a fine vita utile.

3. Dovranno essere messe in pratica adeguate misure di mitigazione dell'impatto ambientale e di smaltimento dei materiali durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche.

4 Adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

4.1 Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti del P.P.T.R.

Art.28 Generalità

1. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con D.G.R. 176 del 16/02/2015, è un piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”.

2. Ai sensi dell’art. 96, co. 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.T.R., per l’approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale è richiesto il parere di compatibilità paesaggistica.

3. Il parere di compatibilità paesaggistica è espresso nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R. 56/1980 e dalla L.R. 20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:

a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6;
d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

4. I seguenti articoli delle presenti N.T.A. riportano la disciplina dei Beni Paesaggistici e degli Ulteriori Contesti Paesaggistici presenti nell’ambito d’intervento del P.I.R.T.

Art.29 Beni paesaggistici ed ulteriori contesti

1. Il P.P.T.R. d’intesa con il Ministero individua e delimita i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, nonché ulteriori contesti a norma dell’art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d’uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.

2. I **beni paesaggistici** nella regione Puglia comprendono:

1) i beni tutelati ai sensi dell’art. 134, comma 1), lettera a) del Codice, ovvero gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” come individuati dall’art. 136 dello stesso Codice;
2) i beni tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1), del Codice, ovvero le “aree tutelate per legge”:

a) territori costieri;

b) territori contermini ai laghi;

c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;

d) parchi e riserve;

e) boschi;

f) zone gravate da usi civici;

g) zone umide Ramsar;

h) zone di interesse archeologico.

3. Gli **ulteriori contesti**, come definiti dall'art. 7, comma 7), delle N.T.A. del P.P.T.R., sono individuati e disciplinati ai sensi dell'art. 143, comma 1), lett. e), del Codice e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione. Gli ulteriori contesti individuati dal P.P.T.R. sono:

a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;

b) sorgenti;

c) aree soggette a vincolo idrogeologico;

d) versanti;

e) lame e gravine;

f) doline;

g) grotte;

h) geositi;

i) inghiottitoi;

j) cordoni dunari;

k) aree umide;

l) prati e pascoli naturali;

m) formazioni arbustive in evoluzione naturale;

n) siti di rilevanza naturalistica;

o) area di rispetto dei boschi;

p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali;

q) città consolidata;

r) testimonianze della stratificazione insediativa;

s) area di rispetto delle componenti culturali e insediative;

t) paesaggi rurali;

u) strade a valenza paesaggistica;

v) strade panoramiche;

w) luoghi panoramici;

x) coni visuali.

4. Con riferimento ai beni paesaggistici, come individuati dal precedente comma 2), ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice.

5. Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai precedenti commi 3 e 4, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1), lettera b).

6. Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva.

Art.30 Disposizioni normative

1. Le disposizioni normative del P.P.T.R. si articolano in

- indirizzi;
- direttive;
- prescrizioni;
- misure di salvaguardia e utilizzazione:
- linee guida.

2. Gli **indirizzi** sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del P.P.T.R. da conseguire.

3. Le **direttive** sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del P.P.T.R. negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal P.P.T.R. nelle disposizioni che disciplinano l'adeguamento dei piani settoriali e locali, contenute

nel Titolo VII delle N.T:A. del P.P.T.R., nonché nelle disposizioni che disciplinano i rapporti del P.P.T.R. con gli altri strumenti.

4. Le **prescrizioni** sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale.

5. Le **misure di salvaguardia e utilizzazione**, relative agli ulteriori contesti come definiti all'art. 7 co. 7 delle N.T.A. del P.P.T.R. in virtù di quanto previsto dall'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto.

6. In applicazione dell'art. 143, comma 8), del Codice le **linee guida** sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle N.T.A. del P.P.T.R.

7. Ai sensi dell'art. 145, comma 4), del Codice, i limiti alla proprietà derivanti dalle previsioni contenute nel P.P.T.R. non sono oggetto di indennizzo.

Art.31 Suddivisione in strutture e componenti

1. Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il P.P.T.R. definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina :

a) Struttura idrogeomorfologica:
   - componenti geomorfologiche;
   - componenti idrologiche;

b) Struttura ecositemica e ambientale:
   - componenti botanico-vegetazionali;
   - componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;

c) Struttura antropica e storico-culturale:
   - componenti culturali e insediative;

- componenti dei valori percettivi.

4.2 Struttura idro-geo-morfologica

Art.32 Componenti idrologiche

1. Le componenti idrologiche individuate dal P.P.T.R. comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici presenti all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. sono costituiti da:

1) territori costieri (art. 142, comma 1), lett. a, del Codice);

Art.33 Indirizzi per le componenti idrologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:

a) coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;
b) salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;
c) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, delle sponde dei laghi e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;
d) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.
e) garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).

2. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.

3. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.

4. La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.

5. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 3), delle N.T.A. del P.P.T.R. fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.

6. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero. I P.U.E. e gli interventi edilizi devono obbligatoriamente perseguire la rigenerazione e la riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:

- l'efficientamento energetico anche con l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici;
- l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;
- l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;
- la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
- la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, stabilimenti balneari, piazzali pubblici e privati.

Art.34 Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi"

1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all'art. 41, punti 1 e 2 delle N.T.A. del P.P.T.R., si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;

2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;
3) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;
4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;
5) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;
6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3);
7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
8) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3);
9) nuove attività estrattive e ampliamenti;
10) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale.

3. Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2), nonché i seguenti:

1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi:
   - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili;
   - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
   - non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;

2) realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;
3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;
4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;
5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzanti tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" (*cfr. elab. 4.2.4 del P.P.T.R.*);
6) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento;
7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

8) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;
2) per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue, preferibilmente attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, anche ai fini del loro riciclo;
3) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art.35 Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all’art. 41, punto 3) delle N.T.A. del P.P.T.R., si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d’acqua e alla sua funzionalità ecologica;
2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;
3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
4) realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile;

5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3);
8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;
10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2), nonché i seguenti:

1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;
2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
   - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante;

3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;
4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;
5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;
6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

3. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;
3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art.36 Componenti geomorfologiche

1. Le componenti geomorfologiche individuate dal P.P.T.R. all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. comprendono ulteriori contesti costituiti da:

1) cordoni dunari (art. 143, comma 1), lett. e, del Codice).

Art.37 Indirizzi per le componenti geomorfologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:

a) valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;
b) prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

2. L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica deve essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

Art.38 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Geositi" e i "Cordoni dunari"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Geositi e Cordoni dunari, come definiti all'art. 50 delle N.T.A. del P.P.T.R., punti 5, 6 e 7, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R. e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3), quelli che comportano:

1) modificazione dello stato dei luoghi;
2) interventi di nuova edificazione;
3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;
6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
8) forestazione delle doline;
9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2), nonché i seguenti:

1) realizzazione di passerelle o strutture simili e opere finalizzate al recupero della duna facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente finalizzate alle attività connesse alla gestione e

fruizione dei siti tutelati che non ne compromettano forma e funzione e che siano realizzati con l'impiego di materiali ecocompatibili;

2) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
   - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
   - l'aumento di superficie permeabile;
   - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

1) finalizzati al mantenimento e all'eventuale recupero dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell'equilibrio eco-sistemico;
2) per i cordoni dunari, che prevedano opere di rifacimento dei cordoni degradati, (per es. mediante l'utilizzo di resti morti di Posidonia oceanica, e le opere di ingegneria naturalistica che facilitino il deposito naturale della sabbia).

4.3 Struttura ecositemica e ambientale

Art.39 Componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico

1. Le componenti botanico-vegetazionali individuate dal P.P.T.R. comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici presenti all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. sono costituiti dai boschi (art. 142, comma 1), lett. g, del Codice).

3. Gli ulteriori contesti presenti all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. sono costituiti da:

1) prati e pascoli naturali (art. 143, comma 1), lett. e, del Codice);
2) area di rispetto dei boschi (art. 143, comma 1), lett. e, del Codice).

Art.40 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

a) limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
b) recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
c) recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
d) prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
e) concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

2. Nelle zone a bosco è necessario favorire:

a) il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
b) la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
c) la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
d) la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;
e) la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

3. Nelle aree umide di interesse regionale è necessario favorire:

a) la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali effettuando gli interventi di manutenzione che prevedono il taglio delle vegetazione in maniera alternata solo su una delle due sponde nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri;
b) la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide.

4. Nelle aree umide di interesse regionale è necessario garantire che tutte le acque derivanti da impianti di depurazione dei reflui urbani, qualora siano riversate all'interno delle zone umide, vengano preventivamente trattate con sistemi di fitodepurazione da localizzarsi al di fuori delle zone umide stesse.

5. Nelle aree degradate per effetto di pratiche di "spietramento" è necessario favorire, anche predisponendo forme di premialità ed incentivazione:

a) la riconnessione e l'inclusione delle aree sottoposte a spietramento nel sistema di Rete Ecologica Regionale (R.E.R.), ricostituendo i paesaggi della steppa mediterranea e mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi;
b) la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso il recupero dei pascoli;
c) il rilancio dell'economia agro-silvo-pastorale.

Art.41 Prescrizioni per "Boschi"

1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all'art. 58, punto 1) delle N.T.A. del P.P.T.R. si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;
3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3);
4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;
6) impermeabilizzazione di strade rurali;
7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
10) nuove attività estrattive e ampliamenti;
11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;
12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2), nonché i seguenti **:**

1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
   - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
   - l'aumento di superficie permeabile;
   - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;
3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
4) divisione dei fondi mediante:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
3) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;
5) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;
6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

Art.42 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) delle N.T.A. del P.P.T.R.si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R. e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3), quelli che comportano:

1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
2) nuova edificazione;
3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;
4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2), nonché i seguenti:

1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
   - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
   - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
   - assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
   - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
   - incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;
4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e

dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;
3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);
4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art.43 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2) delle N.T.A. del P.P.T.R., si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R. e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;
2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;
4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;
5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;
6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e

interventi:

1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
2) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
4) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

5. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale.

4.4 Struttura antropica e storico-culturale

Art.44 Componenti culturali e insediative

1. Le componenti culturali e insediative individuate dal P.P.T.R. comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici presenti all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. sono costituiti da:

1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice);

Art.45 Indirizzi per le componenti culturali e insediative

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:

a) assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
b) mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della

trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;

c) salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;

d) garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;

e) promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;

f) evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;

g) reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

Art.46 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico

1. L'ambito d'intervento del P.I.R.T. è interessato dalla presenza della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera orientale jonica (PAE0142)" (Vincolo diretto istituito ai sensi della L. 1497 – G.U. n. 30 del 06.02.1986).

2. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegate schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 90, 95 e 106 delle N.T.A. del P.P.T.R. e il rispetto della normativa antisismica:

1) la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, di cui all'art.37, comma 4) delle N.T.A. del P.P.T.R., in cui ricade l'immobile o l'area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al P.P.T.R.;

2) le disposizioni normative contenute nel Titolo VI delle N.T.A. del P.P.T.R. riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo;

3) per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

a) per i manufatti rurali in pietra a secco (Elaborato del P.P.T.R. 4.4.4: Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco);
b) per i manufatti rurali non in pietra a secco (Elaborato del P.P.T.R. 4.4.6: Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali);
c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette (Elaborato del P.P.T.R. 4.4.7: Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette);
d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (Elaborato del P.P.T.R. 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile);
e) per le trasformazioni urbane:
   - Documento regionale di assetto generale (D.R.A.G.) - criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) – parte II – criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano;
   - Elaborato del P.P.T.R. 4.4.3: Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;
f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture (Elaborato del P.P.T.R. 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture);
g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive (Elaborato del P.P.T.R. 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate).

Art.47 Componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dal P.P.T.R. all'interno dell'ambito d'intervento del P.I.R.T. comprendono ulteriori contesti costituiti da:

1) strade panoramiche (art 143, comma 1), lett. e, del Codice);

Art.48 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

1. Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

1) salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;

2) salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;
3) riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

Art.49 Direttive per le componenti dei valori percettivi

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.

2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

Art.50 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85 delle N.T.A. del P.P.T.R., comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle N.T.A. del P.P.T.R.e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;
2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;
3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;
4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;
6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;
7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che

comportano:

1) la privatizzazione dei punti di vista “belvedere” accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;
2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche.
3) ogni altro intervento che comprometta l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all’art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

5 Adeguamento al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'AdB Puglia (*)

Art.51 Definizioni (*)

1. Ai fini del P.A.I. si intende per:

- **Alveo**: porzioni di territorio direttamente interessate dal deflusso concentrato, ancorché non continuativo, delle acque e delle sue divagazioni;
- **Alveo in modellamento attivo**: porzioni dell'alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale;
- **Area a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3)**: porzione di territorio interessata da fenomeni franosi attivi o quiescienti;
- **Area a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2)**: porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata;
- **Area a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)**: porzione di territorio caratterizzata da bassa suscettività geomorfologica all'instabilità;
- **Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.)**: porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;
- **Area a media pericolosità idraulica (M.P.)**: porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;
- **Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.)**: porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni;
- **Area golenale**: porzione di territorio contermine all'alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Il limite è di norma determinabile in quanto coincidente con il piede esterno dell'argine maestro o con il ciglio del versante;
- **Area inondabile**: porzione di territorio soggetta ad essere allagata in seguito ad un evento di piena. Può essere caratterizzate da una probabilità di inondazione in funzione del tempo di ritorno considerato;
- **Elementi a rischio**: sono rappresentati dai beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le attività economiche e le infrastrutture, presenti in un'area vulnerabile;

- **Entità E**: indica il valore economico del bene;
- **Fascia di pertinenza fluviale**: porzione di territorio contermine all'area golenale;
- **Frana**: movimento di una massa di roccia, terra o detrito;
- **Frana attiva**: frana con evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto;
- **Frana quiescente**: frana inattiva priva di evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto, per la quale esistono indizi morfologici di potenziale instabilità e conseguente riattivazione;
- **Frana stabilizzata**: frana ancora riconoscibile morfologicamente le cui cause però sono state naturalmente o artificialmente rimosse;
- **Interventi di messa in sicurezza**: azioni strutturali e non strutturali tese alla diminuzione del rischio a livelli socialmente accettabili, attraverso interventi sulla pericolosità o sulla vulnerabilità del bene esposto;
- **Pericolosità Pt**: è la probabilità di accadimento di un predefinito evento nell'intervallo temporale t;
- **Reticolo idrografico**: insieme delle linee di impluvio e dei corsi d'acqua presenti all'interno di un bacino idrografico;
- **Rischio R**: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale. Ai fini applicativi è possibile approssimare il valore di R attraverso la formula, nota come equazione del rischio: R=E x V x Pt;
- **Sicurezza idraulica**: condizione associata alla pericolosità idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilità per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni;
- **Suscettibilità geomorfologica**: propensione al dissesto franoso di un'area, risultante dalla presenza di fattori predisponenti legati essenzialmente alle condizioni geologiche, geotecniche e di copertura del suolo;
- **Tempo di ritorno TR**: una volta assegnato un valore ad una variabile aleatoria, ad esempio la portata di piena in una sezione, viene ad essa associata la probabilità p con cui tale valore può essere superato. Il tempo di ritorno TR é il valore atteso del periodo di tempo che intercorre fra due superamenti successivi del valore della variabile aleatoria;

- **Vulnerabilità V**: denota l'attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento calamitoso. La vulnerabilità si esprime mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). È funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio.

Art.52 Disposizioni generali assetto idraulico (*)

1. In attuazione dell'art. 4 delle N.T.A. del P.A.I., in relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle N.T.A. del P.A.I.

2. In tutte le aree a pericolosità idraulica si applicano, oltre a quelle del Titolo II, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI delle N.T.A. del P.A.I.

3. Nelle aree a pericolosità idraulica tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive n. la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c) delle N.T.A. del P.A.I., è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.

6. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.

7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del P.A.I. introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica.

9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

10. I vincoli e le prescrizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinato all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

Art.53 Interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica (*)

1. L'art. 5 delle N.T.A. del P.A.I. definisce e disciplina gli interventi per la mitigazione consentiti all'interno delle zone a pericolosità idraulica.

2. Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. sono consentiti:

a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;
b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti

dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;

c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

3. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e ss.mm.ii.

4. Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

Art.54 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali (*)

1. Come riportato all'art. 6 delle N.T.A. del P.A.I., al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il P.A.I. individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'AdB della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica.

3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;
c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti,

comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.

7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

Art.55 AP: interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (*)

1. L'art. 7 delle N.T.A. del P.A.I. individua gli interventi consentiti nelle aree ad alta probabilità di inondazione. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui agli artt. 5 e 6 delle N.T.A. del P.A.I. e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il P.A.I.;
b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano

nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata.

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

Art.56 MP: interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (*)

1. L'art. 8 delle N.T.A. del P.A.I. individua gli interventi consentiti nelle aree a media probabilità di inondazione. Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre agli interventi di cui agli artt. 5 e 6 delle N.T.A. del P.A.I. e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;

b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;

c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).

Art.57 BP: interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (*)

1. L'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I. individua gli interventi consentiti nelle aree a bassa probabilità di inondazione. Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.

2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obbiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

Art.58 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale (*)

1. L'art. 10 delle N.T.A. del P.A.I. specifica tutti gli interventi consentiti all'interno delle fasce di pertinenza fluviale. Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica, il P.A.I. individua le fasce di pertinenza fluviale.

2. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36 delle N.T.A. del P.A.I., sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.

3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermine all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8 delle N.T.A. del P.A.I., di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

Art.59 Disposizioni generali assetto geomorfologico (*)

1. In attuazione dell'art. 11 delle N.T.A. del P.A.I., in relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle N.T.A. del P.A.I.

2. In tutte le aree a pericolosità geomorfologica si applicano, oltre a quelle del Titolo III, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI delle N.T.A. del P.A.I.

3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica;
c) non compromettere la stabilità del territorio;
d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente;
e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di cui all'art. 12 punto c) delle N.T.A. del P.A.I., sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.

6. Nelle aree di cui all'art. 4 comma 1 delle N.T.A. del P.A.I. interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.

7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del P.A.I. introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica.

9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio geomorfologico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

10. Il monitoraggio della stabilità del territorio, degli spostamenti superficiali e profondi nonché la caratterizzazione dei fenomeni di instabilità vanno perseguiti da tutte le amministrazioni territorialmente competenti quali strumenti di prevenzione del rischio idrogeologico e di ottimizzazione degli interventi di mitigazione.

11. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15 delle N.T.A. del P.A.I. non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinata all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

Art.60 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica (*)

1. L'art. 12 delle N.T.A. del P.A.I. definisce e disciplina gli interventi per la mitigazione consentiti all'interno delle zone a pericolosità geomorfologica. Nelle aree di cui agli art. 13, 14 e 15 delle N.T.A. del P.A.I. sono consentiti:

a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall'agricoltura, finalizzati a ridurre la pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri naturali, a

condizione che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi di instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;

c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

2. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'area interessata ed oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino.

3. Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

Art.61 PG3: interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (*)

1. L'art. 13 delle N.T.A. del P.A.I. individua gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3), per le finalità di cui al presente P.A.I., oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

a) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;
b) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
c) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la manutenzione delle opere di consolidamento;
d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
e) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;

f) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.

2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), c) e f).

Art.62 PG2: interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (*)

1. L'art. 14 delle N.T.A. del P.A.I. individua gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata. Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2), oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

a) gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area.

b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità dell'area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato. Detto studio e i progetti preliminari delle opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell'area sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino secondo quanto previsto agli artt. 12, 24, 25 e 26 delle N.T.A. del P.A.I. in materia di aggiornamento dal P.A.I. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità. In tal caso, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità.

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente

gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

Art.63 PG1: aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (*)

1. L'art. 15 delle N.T.A. del P.A.I. individua gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata. Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché l'intervento garantisca la sicurezza non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata.

3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il P.A.I. persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della Legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

Art.64 Compatibilità con il P.A.I. degli interventi previsti dal P.I.R.T. (*)

1. L'art. 4 della L.R. n. 19/2013 attribuisce alla competenza degli Uffici Tecnici Comunali il parere di conformità al P.A.I., nelle pertinenti aree, limitatamente agli interventi di seguito riportati, salvo che il Comune interessato non richieda l'adempimento all'AdB, allegando all'istanza adeguata motivazione:

- all'art. 6, co. 6 delle N.T.A. del P.A.I. (riportato all'art. 51, co. 6 delle presenti N.T.A.);
- all'art. 7, co. 1, lett. e), f), g), h) e i) delle N.T.A. del P.A.I. (riportato all'art. 52, co. 1, lett. e), f), g), h) e i) delle presenti N.T.A.);
- all'art. 8, co. 1, lett. e), f), g), h), e i) delle N.T.A. del P.A.I. (riportato all'art. 53, co. 1, lett. e), f), g), h), e i) delle presenti N.T.A.);
- all'art. 9, co. 1 delle N.T.A. del P.A.I. (riportato all'art. 54, co. 1 delle presenti N.T.A.);
- all'art. 13, co. 1, lett. d), e), e f) delle N.T.A. del P.A.I. (riportato all'art. 58, co. 1, lett. d), e), e f) delle presenti N.T.A.);
- all'art. 14, co. 1, lett. a) delle N.T.A. del P.A.I. (riportato all'art. 59, co. 1, lett. a) delle presenti N.T.A.);
- all'art. 15, co. 1 delle N.T.A. del P.A.I. (riportato all'art. 60, co. 1 delle presenti N.T.A.).

6 Linee guida per l'individuazione degli interventi per le coste basse pugliesi (*)

Art.65 Riferimenti normativi (*)

1. Le "Linee guida per l'individuazione degli interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi", approvate con D.G.R. n. 410/2011 ed integrate con D.G.R. n. 1185/2011 e n. 410/2011, sono lo strumento attraverso cui devono essere valutati gli interventi costieri, con esplicito riferimento agli "Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste", approvati dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 29/11/2010, ed in particolare con i contenuti dell'Allegato 3.1 "Individuazione di strutture di mitigazione del rischio per ciascuna unità fisiografica" e dell'Allegato 3.2 "Strutture convenzionali e non per la difesa delle coste".

2. In relazione alla disciplina degli interventi che interessano le aree costiere, la valutazione di compatibilità sarà svolta quando saranno prodotti i relativi studi di dettaglio con le priorità ed i relativi finanziamenti assegnati.

Art.66 interventi di mitigazione proposti (*)

1. Di seguito si riportano gli interventi di mitigazione relativi alla Sub-Unità Fisiografica 7.1 "Maruggio – Taranto Capo San Vito" proposti dal predetto Allegato 3.1.

2. Il litorale in questione non presenta evidenti situazioni di crisi dal punto di vista dell'erosione costiera, né sono presenti significative opere di protezione ad eccezione di sporadiche opere di difesa radente realizzate in corrispondenza di manufatti situati in prossimità della battigia (parcheggi, sedi stradali, ecc), mentre critico appare in larghi tratti lo stato dei cordoni dunali.

3. Sarà necessario procedere ad interventi di ripristino del cordone dunale in corrispondenza dei cordoni non irrimediabilmente antropizzati.

4. Per risanare possibili situazioni di crisi in alcuna delle calette sabbiose presenti, potrebbe essere suggerito un ripascimento artificiale protetto al piede visto che vi è un moderato trasporto longitudinale. Il materiale per il ripascimento potrebbe essere ottenuto anche mediante azioni di dragaggio del porto di Campo Marino o del porto di Taranto.

5. Per una maggiore specifica dei caratteri distintivi dei principali strumenti ingegneristici capaci di contenere l'erosione costiera si rimanda al predetto Allegato 3.2.

7 Attuazione del P.I.R.T.

Art.67 Modalità di attuazione

1. In conformità alle indicazioni del P.I.R.T. vanno predisposti i progetti esecutivi dei singoli manufatti edilizi nonché delle opere di urbanizzazione.

2. La progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovranno essere conformi, per quanto possibile, a quanto previsto negli allegati grafici di progetto.

3. I progetti esecutivi relativi alle infrastrutture tecnologiche (rete elettrica, di pubblica illuminazione, rete fognante, rete idrica) dovranno in linea di massima adeguarsi ai tracciati previsti e riportati negli elaborati grafici del P.I.R.T.

4. Potranno essere adottate comunque tutte quelle modifiche ritenute necessarie per un migliore funzionamento delle reti e/o infrastrutture sostitutive.

5. Ferma restando l'entità complessiva e la conformazione, in termini di superficie dell'area oggetto del P.I.R.T., si potrà, comunque, procedere, qualora sopraggiunte esigenze lo richiedano, ad un successivo frazionamento della stessa area, senza modificarne gli indici, i parametri urbanistico-edilizi e le destinazioni d'uso stabilite dal P.I.R.T.

Art.68 Procedure per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria

1. I titolari degli interventi abusivi dovranno richiedere il titolo abilitativo in sanatoria, secondo le procedure di seguito indicate.

2. I singoli progetti, volti all'ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria, dovranno contenere le indicazioni anche in ordine alle sistemazioni esterne e alle recinzioni da eseguire in conformità alle presenti N.T.A.

3. Il titolo abilitativo in sanatoria per i singoli progetti potrà essere rilasciato previo ottenimento dei parere da parte degli Enti preposti (Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, Commissione Locale per il Paesaggio, Autorità di Bacino, Ufficio del Genio Civile, ...).

4. I soggetti titolari dei singoli abusi edilizi dovranno richiedere, entro due anni a decorrere dall'approvazione del P.I.R.T., il titolo abilitativo in sanatoria allegando alla stessa istanza:

- copia dell'originaria istanza di condono;
- copia degli stralci degli elaborati grafici del P.I.R.T., con l'individuazione dell'abuso;

- copia (se esistente) dell'estratto di mappa catastale;
- preliminare di compravendita o titolo di proprietà del suolo su cui insiste il fabbricato con le relative pertinenze;
- elaborati tecnici (piante, prospetti e sezioni, foto e particolari costruttivi) dell'edificio esistente;
- atto di asservimento della superficie per parcheggio privato, nella misura di 1mq/10mc di volume edificato.

5. L'Amministrazione Comunale potrà rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria, previa istruttoria della singola pratica edilizia.

6. Qualora il fabbricato oggetto di richiesta del titolo abilitativo in sanatoria sia stato oggetto di ulteriori modifiche volumetriche rispetto all'originaria istanza di condono edilizio, l'Amministrazione Comunale dovrà verificare la compatibilità delle stesse con il P.I.R.T. e con la legislazione sul condono edilizio succedutasi nel tempo.

7. La mancata istanza di titolo abilitativo in sanatoria nei termini dei due anni, di cui in precedenza, fa decadere la possibilità di condonare definitivamente l'abuso e l'immobile ricade automaticamente tra quelli da demolire.

Art.69 Validità delle norme

1. Per quanto non espressamente prescritto dalle presenti norme si fa riferimento alla rispettive normative vigenti in materia di edilizia, impiantistica e lavori pubblici, nonché alle N.T.A. ed al R.E. del vigente P.R.G. del Comune di Taranto.